

ROMA



Protocollo RC n. 31976/2024

Deliberazione n. 182

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2024

VERBALE N. 104

Seduta Pubblica del 19 dicembre 2024

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2024, il giorno di giovedì 19 del mese di dicembre, alle ore 10,01 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,58 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 25 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbatì Carmine, Biolghini Tiziana, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Nanni Dario, Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Battaglia Erica, Bonessio Ferdinando, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Mussolini Rachele, Petrolati Sandro, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Stampete Antonio e Zannola Giovanni.

La Presidente constata che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia e le Assessore Alfonsi Sabrina e Pratelli Claudia

(OMISSIS)

201^a Proposta (D.G.C. n. 137 del 21 novembre 2024)

“Determinazione delle aliquote e delle detrazioni da applicare sugli immobili ai fini della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2025”.

Premesso che

- l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’articolo 1 della medesima Legge n. 160 del 2019;
- l’articolo 1, comma 777, della Legge n. 160 del 2019 stabilisce che restano ferme le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale “ ... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti”;
- sensi dell’articolo 1, comma 740, della Legge n. 160 del 2019, il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili e che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 742, della Legge n. 160 del 2019, soggetto attivo dell’imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L’imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto

- reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
- l'articolo 1, comma 744, della Legge n. 160 del 2019 riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota dello 0,76 per cento, fatta eccezione per quelli posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
 - la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, così come specificato nell'articolo 1, commi 745 e 746, della Legge n. 160 del 2019;
 - l'articolo 1, comma 747, della Legge n. 160 del 2019 prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile per i seguenti immobili:
 - a) fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
 - i commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, nello stabilire le aliquote di base per gli immobili assoggettati all'imposta, prevedono la possibilità per i Comuni di intervenire sulle stesse, con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti fissati dalle medesime disposizioni relativamente alle varie tipologie;

Premesso, inoltre, che

- l'articolo 1, comma 756, della citata Legge n. 160 del 2019 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso articolo 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il Dipartimento delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre dall'anno 2021 e che solo da tale anno- e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto stesso - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di

approvazione delle aliquote dell'IMU con elaborazione del prospetto che ne formerà parte integrante;

Preso atto che

- con Decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state individuate le fattispecie IMU, in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote ed è stato approvato l'Allegato A che declina le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno delle fattispecie;
- successivamente, l'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170, ha prorogato il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU, stabilendo che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;
- con Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze è stata disposta l'integrazione del DM 7 luglio 2023 ed è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato Decreto 7 luglio 2023

Tenuto conto che

- ai sensi dell'articolo 1, comma 757, della Legge n. 160 del 2019, qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, devono comunque redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- ai sensi del comma 767 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Rilevato che

- con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 112 dell’11 settembre 2020 sono state approvate le aliquote e le detrazioni da applicare sugli immobili ai fini della nuova Imposta Municipale propria (IMU), per l’anno 2020;
- le predette aliquote e detrazioni hanno trovato applicazione anche per gli anni 2021, 2022 2023 e 2024, stante l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui: “Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Considerato che:

- in conformità a quanto disposto dall’articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge n. 160 del 2019, si ritiene di mantenere l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- si ritiene di determinare le aliquote IMU per l’anno 2025, confermando quelle in vigore nel 2024, così come definite nel nuovo Prospetto aliquote IMU, elaborato ai sensi del DM 6 settembre 2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, con conseguente invarianza di gettito;

Atteso che

in data 19 novembre 2024 il Direttore della Direzione Entrate Tributarie del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, “si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore

F.to: N. Mattera;

in data 19 novembre 2024 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to C.F. Cellucci;

in data 21 novembre 2024 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Ragioniere Generale

F.to M. Iacobucci.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente I - Bilancio, nella seduta del 6 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visti

- l’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il DM 7 luglio 2023;
- l’articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni,
- dalla legge 27 novembre 2023, n. 170;
- il DM 6 settembre 2024;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 112 dell’11 settembre 2020;

per i motivi espressi in narrativa

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

1. di determinare, per l’anno 2025, le aliquote e detrazioni per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) così come definite nel Prospetto aliquote IMU allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (allegato 1);
2. di stabilire che per poter beneficiare dell’aliquota pari allo 0,86% prevista per le unità immobiliari, non produttive di reddito fondiario, appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieri) e D8 (per le sole autorimesse pubbliche), per le unità immobiliari possedute e direttamente utilizzate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del D.lgs. n. 460/1997 e per le unità immobiliari adibite a punti vendita esclusivi di

quotidiani e periodici di cui al Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, i soggetti passivi sono tenuti a presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di applicazione dell'aliquota, o entro altro eventuale termine fissato per la presentazione della dichiarazione IMU annuale, un'apposita comunicazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, utilizzando il modello predisposto dall'Amministrazione. La mancata presentazione della suddetta comunicazione comporta la non applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno di riferimento;

3. di dare atto che le aliquote IMU approvate nella presente deliberazione hanno effetto dal 1 gennaio 2025 a condizione che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il Comune inserisca il Prospetto delle aliquote, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (2025), nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Prospetto aliquote IMU - Comune di ROMA

ID Prospetto 384 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,14%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,14%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)	0,86%*
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	- Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: ONLUS o altri enti del terzo settore	0,86%*
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: Utilizzatore diretto dell' immobile (tutti) - Destinazione d'uso: Immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.) - Codice ATECO: 52.21.50 - Gestione di parcheggi e autorimesse	0,86%*
Terreni agricoli	- Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0,86%*
Aree Fabbricabili	- Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0,86%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, B, C - Requisiti del soggetto passivo: Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo	0,86%*

	- Requisiti soggettivi del soggetto passivo utilizzatore: ONLUS o altri enti del terzo settore	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,76%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 T.U.I.R.) - Limitatamente ad un solo immobile.	0,86%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni - Codice ATECO: 47.62.10 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	0,86%*
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato o utilizzati direttamente dal soggetto passivo - Destinazione d'uso: Bottega storica o artigiana	0,86%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata e' necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

(OMISSIS)

La Presidente invita quindi l'Assemblea a procedere alla votazione, con sistema elettronico, della sopra riportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione, la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 26 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Biolghini, Bonessio, Caudo, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Stampete, Tempesta, Trabucco, e Trombetti.

La presente deliberazione assume il n. 182.

Infine, l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, a seguito di successiva votazione effettuata con sistema elettronico, dichiara all'unanimità, con 28 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Biolghini, Bonessio, Caudo, Celli, Cicculli, Converti, Corbucci, Di Stefano, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Petrolati, Stampete, Tempesta, Trabucco e Trombetti.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 18 gennaio 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 1° febbraio 2025.

Li, 17 gennaio 2025

SEGRETARIATO GENERALE

Il Vice Segretario Generale Vicario

F.to: G. Viggiano